



Bruxelles, 2.3.2016
COM(2016) 115 final

2016/0069 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'attuale afflusso improvviso e massiccio di profughi e migranti in Europa ha determinato una situazione eccezionale, nella quale un gran numero di persone necessita di assistenza umanitaria urgente che trascende le capacità organizzative delle autorità di uno o più Stati membri dell'Unione. Il Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 ha invocato un'azione urgente e proposte concrete da parte della Commissione per mettere l'Unione nelle condizioni di fornire assistenza umanitaria all'interno dell'UE, muovendo dall'esperienza della direzione generale della Commissione per gli Aiuti umanitari e la protezione civile. Date le necessità immediate derivanti dall'attuale crisi migratoria e dei rifugiati, tale assistenza deve, in via prioritaria, sostenere i paesi che fanno fronte a un gran numero di rifugiati e migranti, ma può anche essere utilizzata per eventuali altre esigenze urgenti.

La crisi migratoria e dei rifugiati che colpisce l'Unione è un valido esempio di una situazione in cui, nonostante gli sforzi compiuti dall'Unione per aiutare i principali paesi interessati a risolvere le cause profonde di tali circostanze eccezionali, l'Unione e i suoi Stati membri ne sono stati a loro volta direttamente colpiti.

Si tratta inoltre di un esempio lampante dell'impatto che le crisi e le catastrofi possono avere sull'Unione e sugli Stati membri e della conseguente necessità per l'Unione di rafforzare la propria capacità di rispondere a tali situazioni, tenendo conto della situazione economica predominante tra gli Stati membri colpiti e delle ripercussioni economiche di tali catastrofi sugli Stati membri.

L'impatto all'interno dell'Unione delle calamità naturali e provocate dall'uomo è sempre più grave ed è legato a una serie di fattori, come i cambiamenti climatici, che possono essere condizionati direttamente e in ampia misura da fattori e circostanze esterne che si verificano nel vicinato dell'Unione e in altri paesi del mondo. Le calamità naturali o provocate dall'uomo possono essere di portata e gravità tali da generare gravi difficoltà economiche in uno o più Stati membri; ciò può avvenire anche in uno o più Stati membri che, per altre ragioni, stanno già facendo fronte a gravi difficoltà economiche, con il conseguente effetto di esacerbare e aggravare ulteriormente la situazione economica generale degli Stati membri interessati. In entrambi i casi, la capacità di risposta dello Stato membro interessato risulterebbe pregiudicata, come pure, a sua volta, l'assistenza fornita alle persone in difficoltà.

Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative all'aiuto umanitario (articolo 214) possono essere invocate solo per l'adozione di misure di assistenza a persone colpite in paesi terzi; occorre dunque determinare se gli strumenti vigenti dell'Unione applicabili all'interno dell'UE consentano o meno di far fronte alle suddette necessità eccezionali e, in caso negativo, quali strade alternative si aprirebbero per l'azione dell'Unione.

Uno strumento disponibile è il meccanismo di protezione civile dell'Unione. Tale meccanismo è stato attivato per la crisi migratoria e dei rifugiati. Tuttavia, poiché le necessità sono piuttosto simili in molti degli Stati partecipanti, l'offerta volontaria di assistenza alle richieste di Grecia, Slovenia e Croazia in particolare è rimasta insufficiente.

Altri strumenti dell'UE, quali il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) (nel contesto della

crisi migratoria) o il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), possono fornire cospicue risorse finanziarie per l'assistenza in Europa, venendo così in aiuto degli Stati membri, ma non sono specificamente destinati ad affrontare gravi esigenze umanitarie. In particolare, essi si basano principalmente sulle capacità amministrative e operative dei governi, che possono già trovarsi in difficoltà da un punto di vista finanziario ed economico.

È pertanto opportuno che l'Unione europea, agendo in uno spirito di solidarietà, faccia fronte ai bisogni primari delle persone colpite dall'emergenza all'interno dell'Unione, riducendo nel contempo al minimo l'impatto economico per gli Stati membri interessati che versano in gravi difficoltà economiche. In quanto tale, la fornitura di sostegno di emergenza di carattere umanitario all'interno dell'Unione si baserebbe sull'articolo 122, paragrafo 1, del TFUE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non sono state adottate finora misure basate sull'articolo 122, paragrafo 1, del TFUE per far fronte a esigenze soggiacenti di questo tipo: non dovrebbe pertanto sorgere alcuna questione di coerenza.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Il regolamento è coerente con altre politiche dell'Unione in quanto intende integrarle e completarle facendo fronte a un fabbisogno che, diversamente, sarebbe rimasto in larga misura insoddisfatto.

Più specificamente, il regolamento è pienamente coerente e inteso a massimizzare le sinergie con la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile. In particolare, le misure adottate a norma del presente regolamento dovranno essere strettamente coordinate con le attività del meccanismo di protezione civile dell'Unione, dal momento che quest'ultimo è stato attivato per rispondere alle calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'UE. Lo stesso vale per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) o il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Il regolamento è altresì coerente con le politiche e i principi perseguiti dall'Unione nello svolgimento delle sue operazioni al di fuori del suo territorio nel settore degli aiuti umanitari.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le finalità della proposta non possono essere sufficientemente realizzate dall'azione individuale degli Stati membri. Di fronte a calamità naturali o provocate dall'uomo con ingenti ripercussioni umanitarie su uno o più Stati membri, le capacità di risposta di questi ultimi potrebbero saturarsi e tali Stati membri potrebbero non essere in grado di fornire una risposta adeguata alle esigenze umanitarie. Un'ipotesi di questo tipo è ancora più plausibile quando tali calamità, che per natura comportano conseguenze finanziarie, si verificano in Stati membri che già versano in gravi difficoltà economiche. In entrambi i casi sembra opportuno e necessario che l'Unione agisca in uno spirito di solidarietà al fine di sostenere gli Stati membri

colpiti nel far fronte alle esigenze umanitarie emergenti, riducendo al tempo stesso l'impatto sulle loro economie.

- **Proporzionalità**

La proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Essa affronta lacune individuate nel corso dell'attuale crisi migratoria e dei rifugiati e propone soluzioni in linea con il mandato conferito dal Consiglio europeo.

L'onere amministrativo che grava sull'Unione e gli Stati membri si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi della proposta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Proposta di regolamento del Consiglio

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'estrema urgenza umanitaria derivante dall'attuale crisi migratoria e dei rifugiati non sono state effettuate consultazioni dei portatori di interesse.

La Commissione ha basato la sua proposta su dati raccolti nel corso della suddetta crisi.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa in larga misura sull'esperienza della direzione generale Aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea.

- **Valutazione d'impatto**

Data l'estrema urgenza umanitaria derivante dall'attuale crisi migratoria e dei rifugiati non è stata effettuata una valutazione d'impatto.

La Commissione ha basato la sua proposta su dati raccolti nel corso della suddetta crisi.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta è pienamente in linea con la protezione dei diritti fondamentali, e intende di fatto contribuire a salvaguardare alcuni di questi diritti, in particolare la dignità umana e il diritto alla vita e all'integrità della persona.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Uno stanziamento di 300 milioni di EUR sarà necessario nel 2016 per sostenere le azioni degli Stati membri volte ad affrontare esigenze umanitarie straordinarie all'interno dell'Unione. Ulteriori necessità possono palesarsi se i flussi migratori e di rifugiati continuano al livello attuale. Il fabbisogno stimato per il 2017 e il 2018 è di 200 milioni di EUR all'anno.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le azioni che beneficiano di un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento devono essere oggetto di regolare monitoraggio per verificarne la corretta esecuzione.

Tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio una valutazione del suo funzionamento, corredata di suggerimenti circa il futuro del regolamento stesso e, se del caso, di proposte di modifica.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 specifica l'oggetto e il campo di applicazione della proposta, che intende delineare il quadro entro cui un sostegno di emergenza dell'Unione può essere concesso, in uno spirito di solidarietà, in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione le cui dimensioni e impatto eccezionali siano tali da determinare conseguenze umanitarie gravi e di vasta portata. Il presente regolamento concorre a far fronte ai bisogni primari delle persone colpite dall'emergenza all'interno dell'Unione, contribuendo pertanto a ridurre al minimo l'impatto economico che comporta per gli Stati membri affrontare tali bisogni.

L'articolo 2 definisce le iniziative ammissibili come sostegno di emergenza ai sensi della proposta di regolamento. In sostanza, il sostegno di emergenza dovrebbe essere una risposta fondata sui bisogni, a complemento e integrazione della risposta degli Stati membri interessati, volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, e dovrebbe assumere la forma di una delle azioni previste ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all'aiuto umanitario. L'articolo identifica inoltre i soggetti ai quali sarebbe affidata l'attuazione di tali azioni (essenzialmente la Commissione od organizzazioni partner, nella fattispecie organizzazioni non governative, organizzazioni internazionali o i servizi specializzati degli Stati membri, purché in possesso di esperienza pertinente ai fini dell'attuazione delle misure di sostegno ai sensi della proposta di regolamento).

L'articolo 3 riguarda i tipi di intervento finanziario ai sensi della proposta di regolamento e le procedure di attuazione da utilizzare a tal fine. In linea con la base giuridica utilizzata per la proposta, l'azione prevista dal presente regolamento risponde in particolare alla volontà di agire in uno spirito di solidarietà affinché il suddetto sostegno di emergenza sia finanziato dal bilancio generale dell'Unione, oltre che dagli eventuali contributi di altri donatori pubblici o privati, come entrata con destinazione specifica esterna. Si fa riferimento alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'UE per definire le modalità di attuazione, di gestione diretta e indiretta, consentendo in tal modo alla Commissione di aggiudicare appalti pubblici a fornitori e prestatori di servizi e sovvenzioni a organizzazioni non governative (ONG) e ai servizi specializzati degli Stati membri¹, nonché di affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni internazionali.

L'articolo 3 specifica inoltre che le ONG che hanno concluso con la Commissione accordi quadro di partenariato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all'aiuto umanitario sono considerate ammissibili per le azioni di attuazione previste dalla proposta di regolamento.

¹ Cfr. anche la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo (COM(2015) 454 final del 9.9.2015).

L'articolo 4 individua i costi ammissibili al finanziamento dell'Unione ai sensi della proposta di regolamento, i quali possono essere direttamente collegati alle attività operative delle azioni di sostegno da attuare a norma del regolamento oppure indirettamente collegati ad esse quando riguardano le spese generali e le altre spese amministrative e di gestione delle organizzazioni partner. I finanziamenti dell'Unione dovrebbero essere disponibili anche per le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del sostegno fornito ai sensi della proposta di regolamento. L'articolo specifica inoltre talune modalità per la concessione di sovvenzioni (in particolare la possibilità di concedere sovvenzioni con effetto retroattivo che coprano fino al 100 % dei costi ammissibili).

L'articolo 5 stabilisce il principio secondo cui occorre ricercare sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione. Tale disposizione si applica in via generale a tutti gli strumenti dell'Unione esistenti, ma alcuni di essi sono menzionati a titolo indicativo alla luce della particolare attinenza del loro oggetto con quello della proposta di regolamento.

L'articolo 6 definisce le misure da adottare per garantire un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione nel corso dell'intero ciclo di spesa. Tali misure comprendono la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

L'articolo 7 dispone che le azioni che beneficiano di un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento siano oggetto di regolare monitoraggio per verificarne la corretta esecuzione e prevede inoltre che, dopo tre anni, venga presentata una valutazione del funzionamento della proposta di regolamento.

L'articolo 8 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento che, in considerazione dell'urgenza della questione, dovrebbe corrispondere al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) l'assistenza e il sostegno reciproci in caso di calamità sono un'espressione fondamentale del valore universale della solidarietà tra i popoli, nonché un imperativo morale: tali catastrofi possono far sì che un considerevole numero di persone non sia in grado di soddisfare i propri bisogni primari, con potenziali gravi conseguenze per la loro salute e la loro stessa vita.
- (2) L'impatto all'interno dell'Unione delle calamità naturali e provocate dall'uomo è sempre più intenso. Ciò è dovuto a vari fattori, tra cui i cambiamenti climatici, ma anche ad altri fattori esterni concomitanti e a circostanze che si verificano nel vicinato dell'Unione. La crisi migratoria e dei rifugiati che affronta attualmente l'Unione è un valido esempio di una situazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'Unione per risolverne le cause profonde nei paesi terzi, può ripercuotersi direttamente sulla situazione economica degli Stati membri. Alla luce di tale situazione, il Consiglio europeo del 19 febbraio 2016 ha invitato la Commissione a predisporre la capacità di fornire assistenza umanitaria a livello interno, per sostenere i paesi che si trovano a dover gestire un gran numero di rifugiati e migranti.
- (3) Le calamità naturali o provocate dall'uomo possono essere di portata e gravità tali da generare gravi difficoltà economiche in uno o più Stati membri; ciò può avvenire anche in uno o più Stati membri che, per altre ragioni, stanno già facendo fronte a gravi difficoltà economiche, con il conseguente effetto di esacerbare e aggravare ulteriormente la situazione economica generale degli Stati membri interessati. In entrambi i casi, la capacità di risposta dello Stato membro interessato risulterebbe pregiudicata, come pure, a loro volta, l'assistenza e il sostegno prestati alle persone in difficoltà.
- (4) L'Unione è già in grado di concedere un sostegno di natura macrofinanziaria agli Stati membri e di esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite da calamità mediante il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE); non esiste tuttavia nessuno strumento a livello dell'Unione per far fronte alle esigenze umanitarie delle persone colpite da catastrofi sul suo territorio, ad esempio in materia di assistenza alimentare, assistenza sanitaria urgente, alloggio, acqua, servizi igienico-sanitari, protezione e istruzione, su una base sufficientemente pronosticabile e indipendente. Il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea prevede l'offerta di assistenza reciproca, ma il suo funzionamento si basa su contributi finanziari volontari degli Stati membri.

L'assistenza e il sostegno potrebbero essere forniti anche mediante strumenti politici e finanziari dell'Unione esistenti, ad esempio quelli volti a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione. Qualsiasi assistenza e sostegno di questo tipo sarebbero tuttavia accessori e subordinati al perseguimento degli obiettivi politici principali dei suddetti strumenti, e di conseguenza limitati per portata e campo di applicazione. Sembra dunque opportuno che l'Unione agisca in uno spirito di solidarietà per far fronte ai bisogni primari delle persone colpite da catastrofi all'interno dell'Unione e che contribuisca a ridurre l'impatto economico di tali catastrofi per gli Stati membri interessati.

- (5) Date le analogie esistenti tra la fornitura di sostegno di emergenza per far fronte ai bisogni primari delle persone colpite da catastrofi all'interno dell'Unione e la prestazione di aiuti umanitari alle popolazioni colpite da calamità naturali o provocate dall'uomo nei paesi terzi, è opportuno che tutti gli interventi previsti dal presente regolamento siano condotti nel rispetto dei principi umanitari concordati a livello internazionale. Tali azioni costituiscono misure adeguate alla situazione economica degli Stati membri che si trovano a far fronte a tali difficoltà.
- (6) Data la necessità di agire in uno spirito di solidarietà, il sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere finanziato dal bilancio generale dell'Unione, oltre che da eventuali contributi di altri donatori pubblici o privati.
- (7) Il rimborso delle spese, l'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni a norma del presente regolamento dovrebbero essere conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto della specificità del sostegno di emergenza. È pertanto opportuno disporre che le sovvenzioni e i contratti di appalto pubblici possano essere aggiudicati direttamente o indirettamente e che le sovvenzioni possano finanziare fino al 100% dei costi ammissibili ed essere concesse con effetto retroattivo. La Commissione dovrebbe poter finanziare gli interventi di sostegno di emergenza offerti da qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua natura giuridica pubblica o privata, purché in possesso dell'esperienza necessaria, ricorrendo a tale fine alla gestione diretta o indiretta, a seconda dei casi.
- (8) È inoltre opportuno avvalersi di organizzazioni che hanno concluso accordi quadro di partenariato con la Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio³, alla luce della specifica esperienza acquisita da tali organizzazioni nella fornitura di aiuti umanitari in stretto coordinamento con la Commissione.
- (9) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati nel corso dell'intero ciclo di spesa mediante misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,
- (10) Il presente regolamento dovrebbe stabilire le basi per fornire sostegno finanziario nei casi di calamità naturali o provocate dall'uomo rispetto ai quali l'Unione, in uno spirito di solidarietà, si troverebbe in una posizione più favorevole per mobilitare livelli di finanziamento adeguati e destinarli a interventi potenzialmente salvavita in modo

² Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 27.1996, pag. 1).

economico, efficiente ed efficace rispetto a quanto farebbero gli Stati membri da soli e in assenza di coordinamento, consentendo in tal modo un'azione più efficace per ragioni di scala e di complementarità.

- (11) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) È opportuno che la fornitura del sostegno di emergenza previsto dal presente regolamento sia adeguatamente monitorata, avvalendosi, se necessario, delle competenze più pertinenti disponibili a livello dell'Unione. È altresì opportuno che l'attuazione generale del presente regolamento sia sottoposta a valutazione.
- (13) Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento delinea il quadro entro cui un sostegno di emergenza dell'Unione può essere concesso in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo, in atto o potenziali, all'interno dell'Unione, le cui dimensioni e impatto eccezionali siano tali da determinare conseguenze umanitarie gravi e di vasta portata.

Articolo 2

Azioni ammissibili

1. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento fornisce una risposta di emergenza fondata sui bisogni, a integrazione della risposta degli Stati membri interessati, volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana qualora una calamità di cui all'articolo 1 ne prospetti la necessità.
2. La risposta di emergenza può comprendere qualsiasi azione di aiuto umanitario ammissibile al finanziamento dell'Unione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1257/96 e può pertanto includere operazioni di assistenza, soccorso e, se necessario, protezione finalizzate a salvare e proteggere vite in situazioni di calamità o di post-emergenza. Essa può essere utilizzata anche per finanziare ogni altra spesa direttamente connessa all'attuazione delle azioni di sostegno di emergenza.
3. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è concesso e attuato nel rispetto dei principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.
4. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono attuate dalla Commissione o da organizzazioni partner selezionate dalla Commissione. Più specificamente la Commissione può selezionare come organizzazioni partner organizzazioni non governative, servizi specializzati degli Stati membri o agenzie e organizzazioni internazionali in possesso delle competenze necessarie.

Articolo 3

Tipologie di intervento finanziario e procedure di esecuzione

1. La Commissione eroga il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il finanziamento dell'Unione per azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento è attuato mediante gestione diretta o indiretta conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e c), del suddetto regolamento.
2. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è finanziato dal bilancio generale dell'Unione o da eventuali contributi di altri donatori pubblici o privati come entrata con destinazione specifica esterna, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Il finanziamento dell'Unione per le azioni di sostegno previste dal presente regolamento e attuate mediante gestione diretta può essere aggiudicato direttamente dalla Commissione senza un invito a presentare proposte, a norma dell'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione può concludere accordi quadro di partenariato o basarsi su accordi quadro di partenariato esistenti conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96.
4. Quando la Commissione attua azioni di sostegno di emergenza attraverso organizzazioni non governative, i criteri relativi alla capacità finanziaria e operativa si considerano soddisfatti in presenza di un accordo quadro di partenariato in vigore tra tale organizzazione e la Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96.

Articolo 4

Costi ammissibili

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire tutti i costi diretti necessari per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2, compresi l'acquisto, la preparazione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di beni e servizi effettuati nell'ambito di tali azioni.
2. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere finanziati anche i costi indiretti sostenuti dalle organizzazioni partner.
3. Il finanziamento dell'Unione può altresì coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del sostegno fornito ai sensi del presente regolamento.
4. Il finanziamento dell'Unione per azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.
5. Possono essere ammissibili al finanziamento dell'Unione le spese sostenute da un'organizzazione partner prima della data di presentazione della domanda di finanziamento.

Articolo 5

Complementarità e coerenza dell'azione dell'Unione

Vanno cercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione, in particolare con quelli attraverso i quali può essere offerta una qualche forma di assistenza o sostegno di

emergenza, come il regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013¹¹ del Parlamento europeo e del Consiglio

⁴ Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

⁵ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 924).

⁶ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

⁸ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁹ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 2.5.2014, pag. 168).

¹¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96¹² del Consiglio nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del presente regolamento.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti di appalto, le convenzioni di sovvenzione e gli accordi con organizzazioni internazionali e servizi specializzati degli Stati membri risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 7

Controllo e valutazione

1. Le azioni che ottengono un finanziamento ai sensi del presente regolamento sono verificate periodicamente.
2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio una valutazione del suo funzionamento, corredata di suggerimenti circa il futuro del regolamento stesso e, se del caso, di proposte di modifica.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio sulla fornitura di **sostegno di emergenza all'interno dell'Unione**

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹³

NUOVO: 23 05 Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁴**

La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

L'obiettivo del presente regolamento è stabilire alcune misure per rispondere alle esigenze umanitarie urgenti ed eccezionali riscontrate negli Stati membri a seguito di calamità o eventi inattesi quali l'improvviso e massiccio afflusso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico 1

Fornire sostegno di emergenza all'interno dell'Unione per far fronte a esigenze umanitarie urgenti sotto forma di operazioni di assistenza, soccorso e, se necessario, protezione, finalizzate a salvare e proteggere vite in situazioni di calamità o di post-emergenza.

Intraprendere azioni intese ad agevolare o a consentire l'accesso al sostegno alle persone che lo necessitano e il libero transito dell'assistenza.

Attività ABM/ABB interessate

NUOVO: 23 05 Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

¹³ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

¹⁴ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta consentirà all'Unione europea di far fronte, sul proprio territorio, alle esigenze umanitarie urgenti derivanti da situazioni di crisi, fornendo un sostegno di emergenza che si conformi ai principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Numero di persone che beneficiano del sostegno di emergenza all'interno dell'Unione europea [in valore assoluto o come percentuale del totale di coloro che necessitano di assistenza], per ciascuna crisi.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

La presente proposta di regolamento del Consiglio intende integrare gli attuali strumenti dell'Unione e le relative basi giuridiche, e più specificamente fornire un sostegno di emergenza alle persone più mirato all'interno dell'Unione, al fine di far fronte a esigenze umanitarie urgenti a seguito di crisi in uno o più Stati membri.

Prestare sostegno di emergenza all'interno dell'Unione europea potrebbe essere necessario nel contesto di catastrofi le cui dimensioni e impatto eccezionali siano tali da determinare conseguenze umanitarie gravi e di vasta portata.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione adottando misure in linea con il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Il valore aggiunto dell'UE si esplicita, tra l'altro sotto forma di:

- riduzione delle perdite di vite umane e dei danni ambientali, economici e materiali;
- assistenza immediata a persone all'interno dell'Unione europea a seguito di calamità naturali o provocate dall'uomo;
- una risposta più rapida ed efficace alle richieste di assistenza all'interno dell'Unione attraverso organizzazioni non governative e internazionali o servizi specializzati degli Stati membri selezionati dalla Commissione;
- maggiore visibilità degli interventi dell'Unione in risposta alle crisi.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La recente esperienza della crisi migratoria e dei rifugiati dimostra l'esistenza di lacune nell'attuale serie di strumenti giuridici e finanziari, che non è sufficiente e deve essere integrata per affrontare in modo più mirato le esigenze umanitarie urgenti all'interno dell'Unione europea. Lo strumento proposto è necessario in considerazione dell'attuale crisi migratoria e dei rifugiati e di future crisi di simili caratteristiche.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Alcuni strumenti dell'UE, quali il Fondo di solidarietà, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) o il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), possono fornire, in situazioni di emergenza, cospicue risorse finanziarie per l'assistenza in Europa, venendo così in aiuto degli Stati membri. Tali strumenti possono fornire aiuti di emergenza sotto forma di sovvenzioni per questioni relative, tra l'altro, all'alloggio e ai beni di prima necessità, ma non sono specificamente destinati ad affrontare gravi esigenze umanitarie. In particolare, essi si basano principalmente sulle capacità amministrative e operative dei governi, che possono già trovarsi in difficoltà da un punto di vista finanziario ed economico.

È pertanto opportuno istituire uno strumento specifico volto a far fronte ai bisogni di base delle persone colpite dall'emergenza all'interno dell'Unione, riducendo nel contempo al minimo l'impatto economico per gli Stati membri interessati che versano in gravi difficoltà economiche.

Saranno garantite le sinergie e la complementarità con gli strumenti summenzionati, con il FESR e con il meccanismo di protezione civile dell'Unione.

Il campo di applicazione della presente proposta va oltre l'attuale crisi migratoria.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal [data di entrata in vigore]/2016
- Con una clausola di valutazione dopo 3 anni.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁵

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (organi dell'ONU, CICR, IFRC, OIM);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

n.a.

¹⁵ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le azioni che ottengono un finanziamento ai sensi della presente proposta devono essere verificate periodicamente.

La Commissione elabora e presenta al Consiglio:

- una relazione di valutazione tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

L'informazione è garantita a vari altri livelli, quali la relazione annuale di attività (che comprende la dichiarazione di affidabilità), la relazione di valutazione annuale e la trasmissione di tutte le relazioni di valutazione individuali e della relazione annuale di audit.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I rischi possono essere connessi all'adeguata attuazione del sistema di controllo interno istituito come indicato al punto 2.2.2.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Ai sensi della legislazione vigente, un sistema di controllo interno garantisce che i fondi disponibili nell'ambito del nuovo strumento siano utilizzati in modo adeguato e in linea con la relativa normativa.

Il sistema è così configurato:

1. sistema di controllo interno alla DG ECHO atto a verificare la conformità con le giuste procedure amministrative e con la legislazione in vigore nel settore della protezione civile. Sono utilizzati a tal fine gli standard di controllo interno. Il monitoraggio è continuo e prevede un regolare follow-up dei progetti, la selezione, la valutazione e la revisione dei partner, nonché valutazioni di conformità e relazioni. È prevista inoltre una revisione intermedia annuale per individuare eventuali discrepanze rispetto agli obiettivi e potenziali differenze rispetto al programma di lavoro annuale. Alcuni meccanismi orientati ai risultati sono già in atto per assicurare il monitoraggio e la presentazione di relazioni per quanto riguarda i) l'attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi, ii) il livello di preparazione alle catastrofi e iii) la tempestività, il grado e l'adeguatezza dell'intervento;

2. revisioni contabili delle sovvenzioni concesse e degli appalti aggiudicati nell'ambito dello strumento eseguite da revisori della DG ECHO;

3. valutazione delle attività da parte di esperti esterni, valutazioni ex-post degli strumenti giuridici in materia di protezione civile.

Gli interventi possono essere inoltre verificati da organismi esterni: l'OLAF per i casi di frode e la Corte dei conti.

2.2.3. *Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

Il costo stimato della strategia di controllo della DG ECHO rappresenta il **2,7%** del **bilancio** 2015 della DG ECHO. Le principali componenti di questo indicatore sono:

- i costi totali del personale per gli esperti ECHO sul campo, più quelli per le unità finanziarie e operative moltiplicati per la stima della quota di tempo (50%) dedicata ad attività di monitoraggio, controllo e garanzia di qualità;

- il totale delle risorse della DG ECHO nel settore dell'audit esterno dedicate agli audit e alle verifiche

Tenendo conto dei costi molto limitati di tali controlli e dei benefici quantificabili (rettifiche e recuperi) e non quantificabili (effetto dissuasivo e di garanzia della qualità dei controlli) ad essi associati, la Commissione è in grado di concludere che **i benefici quantificabili e non quantificabili dei controlli superano di gran lunga i costi limitati degli stessi.**

Ciò è confermato dal tasso di errore residuo pluriennale dell'**1,33 %** comunicato dalla Commissione per la direzione generale Aiuti umanitari e protezione civile (N.B.: progetto di RAA 2015).

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Nel 2013, secondo quanto previsto dalla strategia globale antifrode della Commissione, è stata avviata una strategia antifrode attualmente in corso di revisione (N.B.: revisione prevista ogni due anni).

La strategia si fonda su un sistema di controlli intesi a prevenire e a individuare le frodi, fondamentalmente integrati nei provvedimenti volti a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni. Ad esempio, la valutazione dell'approccio alla prevenzione e all'individuazione delle frodi dei partner di ECHO è parte del programma di audit applicato nell'attuazione della strategia di audit.

La strategia antifrode stabilisce gli obiettivi e il corrispondente piano d'azione, volto a potenziare la capacità di prevenzione e individuazione delle frodi dell'attuale architettura di controllo, in particolare per quanto riguarda: - la sensibilizzazione, sia interna sia con i soggetti esterni; il rafforzamento dei controlli basati sui rischi; - il potenziamento della collaborazione tra partner; - la gestione del rischio di dirottamento degli aiuti; - lo sviluppo delle capacità mediante formazione e orientamento. Le azioni intraprese includevano sessioni di formazione per il personale in sede e sul campo mirate alla sensibilizzazione e allo sviluppo delle capacità. Analogamente, la sensibilizzazione alla frode è stata inserita tra le formazioni regolari fornite da ECHO ai suoi partner.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA ¹⁷	di paesi candidati ¹⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	Rubrica 3 - SICUREZZA E CITTADINANZA	Diss./Non diss. ¹⁶				
3	23 05 01 Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione	Diss.	NO	NO	NO	NO
3	23 01 04 03 Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione - spese di sostegno	Diss.	NO	NO	NO	NO

¹⁶ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁸ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	Rubrica 3 Sicurezza e cittadinanza
---	--------	------------------------------------

			2016	2017	2018	2019	2020 e successivi	TOTALE
• Stanziamenti operativi								
23 05 01 Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione	Impegni	(1)	297	198	198	p.m.	p.m.	693
	Pagamenti	(2)	238	217	198	40	p.m.	693
23 01 04 03 Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione – Spese di sostegno ¹⁹		(3)	3	2	2	p.m.	p.m.	7
TOTALE degli stanziamenti	Impegni	=1+3	300	200	200	p.m.	p.m.	700
	Pagamenti	=2+3	241	219	200	40	p.m.	700

•TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	297	198	198	p.m.	p.m.	693
	Pagamenti	(5)	238	217	198	40	p.m.	693
•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	3	2	2	p.m.	p.m.	7

¹⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	300	200	200	p.m.	p.m.	700
	Pagamenti	=5+6	241	219	200	40	p.m.	700

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2016	2017	2018	2019	2020 e successivi	TOTALE
• Risorse umane ²⁰		2,020	3,030	3,030	p.m.	p.m.	8,080
• Altre spese amministrative		0,17	0,20	0,20	p.m.	p.m.	0,57
TOTALE	Stanziamenti	2,190	3,230	3,230	p.m.	p.m.	8,650

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	2,190	3,230	3,230	p.m.	p.m.	8,650
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2016	2017	2018	2019	2020 e successivi	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	302,190	230,230	230,230	p.m.	p.m.	708,650
	Pagamenti	243,190	222,230	203,230	40	p.m.	708,650

²⁰ 2016: 25 in totale (16 AD, 4 AST, 5 AC) per il periodo maggio-dicembre. 2017 e 2018: 25 in totale ogni anno (16 AD, 4 AST, 5 AC)

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- [La tabella di seguito non è applicabile. Data la diversità, la complessità e l'intrinseca imprevedibilità delle operazioni ammissibili a finanziamento attraverso il nuovo strumento proposto, non è possibile elencare, a priori, una serie realistica di risultati, tipi e costi medi.]

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE				
	Tipo ²¹	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²² ...												
- Risultato												
- Risultato												
- Risultato												
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1												
OBIETTIVO SPECIFICO 2...												
- Risultato												
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2												

²¹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

²² Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

COSTO TOTALE												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2016 ²³	2017	2018	2019 e successivi	TOTALE
--	--------------------	------	------	-------------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane	2,020	3,030	3,030	p.m.	8,080
Altre spese amministrative	0,170	0,200	0,200	p.m.	0,570
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2,190	3,230	3,230	p.m.	8,620

RUBRICA 3²⁴ del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane					
Altre spese di natura amministrativa	3	2	2	p.m.	7
Totale parziale RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale	3	2	2	p.m.	7

TOTALE	5,190	5,230	5,230	p.m.	15,620
---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²³

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²⁴

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

	2016	2017	2018	2019	2020
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
23 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	20	20	20	p.m.	p.m.
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)					
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)					
10 01 05 01 (ricerca diretta)					
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁵					
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	5	5	5	p.m.	p.m.
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)					
XX 01 04 yy²⁶	- in sede				
	- nelle delegazioni				
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)					
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)					
Altre linee di bilancio (specificare)					
TOTALE	25	25	25	p.m.	p.m.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	attività di valutazione delle esigenze, sviluppo di specifiche tecniche per le capacità essenziali, analisi delle proposte di finanziamento, monitoraggio dei progetti, coordinamento con i partner esecutivi umanitari, coordinamento operativo durante le emergenze, ecc.
Personale esterno	Sostegno per le attività di cui sopra

²⁵ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

²⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale, ma può comportare l'uso di strumenti speciali quali definiti nel regolamento sul QFP.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

L'iniziativa comporta un finanziamento pari a 700 milioni di EUR nell'arco di tre anni: 300 milioni di EUR nel 2016, 200 milioni di EUR nel 2017 e 200 milioni di EUR nel 2018, per un sostegno di emergenza all'interno dell'Unione europea.

A tale fine saranno creati un nuovo capitolo (23 05) e due nuove linee di bilancio (23 05 01 – Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione) e 23 01 04 03 – Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione – spese di sostegno).

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	2016	2017	2018	2019 e successivi				Totale
				p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Stati membri	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie (entrate con destinazione specifica esterne)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁷						
		2016	2017	2018	2019 e successivi			
Articolo 23 05 01	<i>Nuova linea di bilancio</i>	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

23 05 01

²⁷

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.